



**R.G.** [REDACTED]

Repubblica Italiana  
In nome del popolo italiano  
**La Corte d'Appello di Firenze,**  
Prima sezione civile,

Composta dai Signori  
Dott. Giovanni Sgambati           Presidente, rel.  
Dott. Leonardo Scionti           Consigliere,  
Dott. Chiara Ermini,           Consigliera,  
ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:

[REDACTED] *Parte\_1* **L**

con l'Avv. Lugi Bigagli, di Prato,

**appellante**

nei confronti di

[REDACTED] *Controparte\_1* **già** [REDACTED] *Controparte\_2*

[REDACTED] [...] in persona del suo legale rappresentante,  
con l'Avv. [REDACTED], di *CP\_2*,

**convenuta in appello**

avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Firenze;  
in materia di fideiussione.

Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:

**per l'appellante:** "Piacchia all'adita Corte di Appello di Firenze, ogni diversa e contraria deduzione, argomentazione e difesa disattese, in totale riforma

dell'impugnata Sentenza n. ██████████ del Tribunale di Firenze e previe declaratorie del caso, accogliere l'interposto gravame per i motivi indicati nell'atto di appello con vittoria di spese di lite del doppio grado da liquidarsi in favore dell'Avv. Luigi Bigagli antistatario."

-

**Per la convenuta:** "In via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi dedotti in narrativa; Nel merito rigettare l'appello proposto dall'attrice per i motivi dedotti in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti e due i gradi di giudizio oltre IVA e CNAP come per legge. Con ogni più ampia riserva istruttoria."

-

#### **Svolgimento del processo e motivi della decisione.**

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in Cancelleria il 20.7.16, ██████████ *Parte\_1* ricorreva al Tribunale di Firenze assumendo;

- Di intrattenere con la ██████████ *Controparte\_2* il rapporto di conto corrente n. 14267/00;
- Che la ██████████ *CP\_2* con raccomandata a.r. del 4.6.2013, aveva comunicato l'avvenuta compensazione con valuta in pari data, dell'importo di € 21.824,48, corrispondente al saldo in tale data del conto, con un proprio credito nei confronti dei propri figli ( ██████████ *Controparte\_3* e ██████████ *Controparte\_4* ) in qualità di garanti della ██████████ *Parte\_2* in forza di contratto di fideiussione;
- Che l'operazione era arbitraria, essendo la ricorrente estranea al rapporto di garanzia in favore della ██████████ *Parte\_2* né la ██████████ *Controparte\_2* [...] vantava alcuna ragione di credito nei confronti della medesima, talché l'appropriazione della somma

di € 21.824,48 era arbitraria;

- Che a nulla erano servite le contestazioni inviate all'Istituto di Credito, in quanto rimaste prive di ogni riscontro.

La ricorrente chiedeva, in sostanza, accertarsi l'illegittimità della compensazione operata dalla Banca tra il credito vantato nei confronti della *Parte\_2* [...] credito in relazione al quale veniva contestata la sussistenza di una fideiussione, e quello risultante dal saldo attivo del proprio conto corrente cointestato con i figli.

Il ricorso concludeva quindi perché fosse accertato che la *Controparte\_2* si era indebitamente appropriata attraverso l'operazione di compensazione sul rapporto bancario intercorso tra le parti, della somma di Euro 21.824,48, con la conseguente condanna alla restituzione della predetta somma, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, oltre al pagamento delle spese e competenze tutte di causa.

Fissata l'udienza prevista, si costituiva ritualmente in giudizio la *Controparte\_2* (oggi [...]) *Controparte\_5* che contestava la domanda in quanto infondata e ne chiedeva il rigetto.

La Banca produceva – doc. num. 1 – atto negoziale dal quale risultava che i due figli della ricorrente, cointestatari del conto corrente, avevano prestato in data 18/12/1997 una fideiussione nell'interesse della [...] *Parte\_3* fino alla concorrenza dell'importo di Euro 275.000,00.

La convenuta sosteneva che, per legge, è legittima la compensazione legale ex art. 1243 c.c. operata tra il debito garantito ed il saldo creditore del rapporto cointestato al garante/ai garanti. I contitolari di un conto corrente, infatti, qualora possano disporre del conto, si presumono creditori e debitori in solido del saldo del conto, salva l'esistenza di elementi presuntivi contrari, gravi, precisi e concordanti (Cass. Civ. 5.12.2008, n.28839). Ne consegue che *"la cointestazione vale a rendere solidale il credito o il debito anche se il denaro sia immesso sul conto da uno solo dei cointestatari o da un terzo a favore dell'uno, dell'altro o di entrambi"* (Cass. Civ. 24.2.2010 n.4496).

I presupposti della compensazione legale disciplinata dagli articoli 1243 e 1853 c.c. risultavano quindi presenti.

All'udienza del 17.5.2018, il giudice mutava il rito sommario in ordinario di cognizione e concedeva alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI° comma c.p.c.

Depositate le rispettive memorie, le parti chiedevano fosse fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

Nella prima memoria la ricorrente aggiungeva fatti e circostanze non dedotte nel ricorso introduttivo.

In primo luogo assumeva che la garantita [..]  
Parte\_2 aveva definito transattivamente in data 20.2.2016 con la Controparte\_2 il contenzioso che vedeva ad oggetto il ricalcolo dei saldi di dare/avere su alcuni conti correnti, tra i quali anche il n. [REDACTED] sul

quale sono state accreditate le somme compensate dal c/c della ricorrente, atto sulla base del quale era possibile affermare che *"nessuna sofferenza della stessa e dei suoi fideiussori poteva sussistere alla data del 4.6.2013"* allorché era stata effettuata la compensazione con addebito sul c/c della ricorrente.

In secondo luogo, nella denegata e non voluta ipotesi di mancato accoglimento della domanda, *"si rappresentava"* che il c/c in questione era da ritenersi solo *"formalmente"* cointestato con i due figli, garanti in solido della *Parte\_2* talché non poteva ritenersi una *"contitolarità"* del rapporto.

Il conto corrente, infatti, risultava essere stato sempre esclusivamente utilizzato dalla ricorrente per accrediti per canoni di locazione relativi a immobili di sua proprietà, mentre nessun uso ne avevano fatto i due figli cointestatari. In ogni caso, la contitolarità avrebbe dovuto essere limitata a  $\frac{1}{2}$  per cui la restante quota pari anch'essa a  $\frac{1}{2}$  di € 21.824,48, e quindi € 10.912,24 avrebbe dovuto essere restituita.

La Banca replicava unicamente alla prima delle allegazioni, evidenziando che la transazione in questione non poteva essere prodotta, in quanto coperta da una clausola di riservatezza e comunque che l'accordo era stato raggiunto nell'anno 2026 tenendo conto *"dell'importo appreso nell'anno 2013 sul conto corrente cointestato ai garanti e alla Parte\_1"*.

All'udienza all'uopo fissata in data 25.10.2019 venivano precisate le conclusioni e la causa rinviata al 27.5.20 per discussione orale e decisione ex art. 281 *sexies* c.p.c.,

venendo concessi termini fino a dieci giorni prima il deposito di note conclusive riepilogative.

All'esito il Tribunale pronunciava la sentenza con la quale respingeva la domanda dell'attrice/ricorrente sulla base delle seguenti considerazioni.

- I.** Era risultato provato come sussistesse la garanzia fideiussoria sottoscritta il 4.10.2004 dai figli della ricorrente, *CP\_4* e *Controparte\_3* in favore della soc. *Parte\_2* fino alla concorrenza dell'importo di Euro 275.000,00.
- II.** Secondo la giurisprudenza di legittimità, Cassazione Sez. II, 29 aprile 2019, n. 11375 (conformi le precedenti Cass. Civ. 5.12.2008, n.28839; Cass. Civ. 24.2.2010 n.4496), la cointestazione di un conto corrente attribuisce agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (ex art.1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni.
- III.** Di conseguenza doveva presumersi esistente la contitolarietà dell'oggetto del contratto (ai sensi dell'art.1298, secondo comma, c.c.), superabile alla luce di elementi - anche presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - offerti dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione.
- IV.** La cointestazione di un conto corrente vale a rendere solidale il credito o il debito anche se il denaro sia immesso sul conto da uno solo dei cointestatari o da un terzo a favore dell'uno, dell'altro o di entrambi.
- V.** Per effetto del principio di solidarietà attiva, la

**CP\_2** doveva ritenersi legittimata a compensare - in applicazione dell'art. 1853 c.c. - il saldo attivo presente sul un conto corrente cointestato, con il debito di uno dei cointestatari derivante da altro rapporto o conto.

**VI.** La **Parte\_1** non aveva prospettato, né offerto elementi di prova per qualificare diversamente la *"situazione giuridica oggetto di giudizio, rispetto a quella della presunzione di contitolarità"*, mentre la **CP\_2** aveva allegato prova ulteriore della contitolarità del conto corrente producendo in giudizio l'*"autorizzazione permanente di addebito in conto"* del 26.9.2003 a dimostrazione che sul conto i cointestatari operavano in modo disgiunto, cioè con facoltà dei cointestatari di disporre autonomamente del conto senza limitazioni.

**VII.** Lo stesso codice civile prevede, in caso di cointestazione del conto corrente, un regime di solidarietà attiva e passiva rispetto ai saldi del conto (artt. 1854 e 1292 ss. c.c.) per cui doveva ritenersi che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio, la Banca avesse legittimamente operato nella sussistenza dei presupposti e requisiti perché possa disporsi la compensazione ex 1243 c.c., 1° comma, a norma del quale *"la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili"*.

**VIII.** I cointestatari del conto corrente, **[..]** **CP\_4** e **Controparte\_3** (assieme alla madre **Parte\_1**), avevano assunto

la qualità di garanti fino alla concorrenza dell'importo di Euro 275.000,00 in favore della soc. *Parte\_2* *Parte\_2* che al momento della compensazione risultava debitrice verso l'Istituto.

- IX.** La *CP\_2* poteva agire sul conto cointestato, dopo aver regolarmente intimato - come in effetti ha provveduto a fare - il pagamento del debito ai garanti ed al creditore principale mediante lettere raccomandate (versate in atti).
- X.** Nel caso concreto la compensazione non è intervenuta tra i saldi di due conti correnti intestati allo stesso cliente, bensì tra il credito della banca fondato sulla fideiussione (dunque su di un credito nascente da impegni estranei al rapporto di conto corrente) al cui pagamento i due garanti erano tenuti - pagamento mai contestato, la cui esigibilità deve perciò ritenersi pacifica - ed il credito di questi ultimi corrispondente all'attivo del conto ad essi cointestato.

A seguito della soccombenza, la ricorrente/attrice veniva condannata alla refusione delle spese del giudizio in favore della *CP\_2* convenuta.

-

Con l'odierno appello, l'Avv. Bigagli, sulla base della procura rilasciatagli nel 2016 da parte della *Parte\_1* (la medesima procura rilasciata per il ricorso di primo grado), ha impugnato davanti a questa Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza di primo grado emessa *inter partes* dal Tribunale di Firenze (pubbl. 27.5.2020).

La *CP\_2* costituitasi in giudizio, ha resistito all'appello eccependone preliminarmente l'inammissibilità per essere il procuratore dell'appellante munito di procura valida solo per il 1° grado, atteso l'avvenuto decesso della propria assistita e chiedendone, comunque, la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto. La convenuta produceva il certificato di morte riguardante la *Parte 1*, da cui risultava il suo decesso avvenuto in data 20.1.2020.

La Corte, all'udienza del 7.3.2023, sulle conclusioni come in atti formulate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

-

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello come in atti sollevata dalla convenuta.

La Banca, come premesso, ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello in quanto l'atto di impugnazione è stato notificato in data 30/6/2020, dopo il decesso dell'appellante (avvenuto nella precedente data del 20.1.2020) decesso che non risultava essere stato dichiarato all'udienza del 27.5.2020 all'esito della quale è stata pronunciata la sentenza oggi impugnata.

L'eccezione è infondata, stante il pronunciamento delle Sezioni Unite di cui alla sentenza num. 15295\2014 che superando, un proprio precedente orientamento (espresso da Cass., Sez. U., 12/03/2013, n. 6070), ha stabilito come andasse affermato che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore,

dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che:

a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore ex art. 285, cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;

b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora esistente come tale e capace;

c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante (successive conformi quali, ad esempio, subito dopo, Cass., 17/09/2014, n. 19533, e, negli anni successivi, sempre tra le molte, Cass., 18/01/2016, n. 710, Cass. 22/08/2018, n. 20964, Cass., 09/10/2018, n. 24845, in un caso di decesso successivo alla decisione di prime cure e appello, ritenuto ammissibile, notificato al difensore del deceduto, e, da ultimo, Cass., 23/03/2021, n. 8037, Cass., 26/07/2021, n. 21381).

Pertanto, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa

dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, per l'ultrattività del mandato difensivo, che l'avvocato e procuratore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della stessa parte rappresentata, rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonché, coerentemente, in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione.

Con la precisazione che la descritta posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiarati in udienza, o notificati alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.

Preme alla Corte evidenziare altresì, sempre in punto di ammissibilità dell'appello, che le conclusioni rassegnate nell'atto di impugnazione in cui manca la riproduzione dell'esatto pronunciamento che si chiede al giudice di secondo grado (la *Parte 1* conclude chiedendo unicamente di accogliere l'appello) non possono per ciò solo configurare un vizio o difetto dell'impugnazione, ovvero essere causa di nullità della stessa, poiché dal contesto complessivo dell'atto risulta una univoca manifestazione di volontà circa i motivi di riforma della

decisione appellata (in merito vedi Cassazione, Sez. 3 - , *Ordinanza n. 41438 del 23/12/2021 - Il testo dell'art. 342 c.p.c. anteriore a quello risultante dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, nel disporre che la citazione in appello debba rispettare il requisito della specificità dei motivi, nonché recare le indicazioni prescritte dall'art. 163 del medesimo codice, deve intendersi nel senso che la previsione del requisito della specificità assorbe i contenuti di cui ai numeri 3) e 4) del terzo comma del citato art. 163, con la conseguenza che la mancata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può per ciò solo equivalere a difetto di impugnazione, ovvero essere causa di nullità della stessa, se dal contesto complessivo dell'atto risulti, sia pure in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo.*" – conforme la precedente, Sez. 3, Sentenza n. 25751 del 15/11/2013).

Venendo quindi al merito dell'appello lo stesso va ritenuto fondato.

La Corte ritiene ampiamente condivisibili le argomentazioni e critiche che l'appellante, sia pur con una qualche ripetizione, con una certa ridondanza di frasi e con qualche censura irrilevante, ha mosso alla sentenza appellata e al suo fondamento logico giuridico (oltre che alla sostanziale assenza di una motivazione riguardo alla questione se sussistesse o meno il contro credito che la banca vantava nei confronti del fideiussore coobbligato in

solido con la società garantita fideiussore contitolare e coobbligato in solido con la madre).

L'appellante ha sostenuto che il primo giudice avesse errato nel valutare le questioni poste al suo esame dal momento che doveva ribadirsi:

- Che le presunzioni utilizzate dal primo giudice nella sua pronuncia e basate sulla sola circostanza della cointestazione del conto corrente, potevano essere superate anche da diverse presunzioni semplici, quali ad esempio le addotte ragioni familiari per la migliore gestione del conto (come ritenuto dalla giurisprudenza in materia: Cass. n. 21963/2019).
- Che, quindi, con riguardo al conto corrente in questione *"nella realtà non vi era "contitolarità" del rapporto"* con i figli, in quanto: **A)** - il contratto di apertura del c/c era risalente al 1993, risultava stipulato esclusivamente a nome della *Parte 1*; **B)** - la scrittura con data successiva del 22.2.2000, con la quale era stata richiesta la cointestazione del conto con i figli, aveva *"solo evidente scopo di consentire agli stessi di operarvi ma senza cessione della titolarità delle somme presenti su tale conto"* (con le modalità operative con firma disgiunta, i figli aiutavano in sostanza l'anziana madre, nata nel 1932, a meglio gestire le sue "incombenze"); **C)** - secondo la giurisprudenza della S.C. (ord. n. 21963 del 3.09.2019 che richiamava Cass 30.05.2013 n. 13164) *«la cointestazione di un conto corrente, salvo prova di diversa volontà delle parti (ad es. dell'esistenza di un contratto di cui la cointestazione fosse atto esecutivo ovvero del fatto che la*

*cointestazione costituisca una proposta contrattuale, accettata per comportamento concludente), è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto (e, quindi, rappresenta una forma di procura), ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente (ovvero dell'intestazione del deposito titoli che la banca detiene per conto del cliente) è una forma, di cessione del credito (che il correntista ha verso la banca) e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario».*

- Nella fattispecie non risultava alcun ulteriore atto con il quale la *Parte\_1* aveva dato reverse disposizioni dalla sola "legittimazione" ad agire sul conto.
- Nella lettera "di cointestazione" prodotta dalla *CP\_2* non vi era cessione del credito tra cedente e cessionario (non vi risultava enunciata né la volontà di trasferire il credito e neppure la causa di tale cessione di credito, con conseguente nullità dell'ipotetico contratto, come sostiene sempre Cass, 3.09.2019 n. 21963), e neppure una ipotetica donazione, non avendo la forma di atto pubblico richiesta *ad substantiam*, ma solamente un atto unilaterale, una mera dichiarazione rivolta alla banca con la quale venivano delegati i figli, Sigg.ri *CP\_3* ad operare sul conto senza alcuna disposizione ulteriore e diversa sulla titolarità delle somme, in sostanza una procura.
- Dall'esame dell'estratto del c/c si desumeva che lo stesso risultava esser stato sempre esclusivamente

utilizzato dalla ricorrente e vi erano confluiti unicamente accreditati intestati alla stessa. I figli non ne avevano fatto alcun uso.

- Il primo giudice aveva anche mal valutato che l'operazione di cui trattasi, lungi dall'essere una volontaria disposizione, era stata arbitrariamente attuata dall'istituto di credito senza preventivamente informare la ricorrente, in quanto la missiva informativa prodotta dalla CP\_2 recava la stessa data della disposizione quindi non poteva essere ritenuta preventiva avendo posto la cliente di fronte "al fatto compiuto".

Col secondo motivo di appello l'appellante ha sostenuto che la sentenza avesse ommesso di valutare che la società garantita - la Parte\_2 non versava in stato di sofferenza.

A riprova l'appellante evidenziava di aver già in primo grado depositato un atto di transazione col quale la Parte\_2 aveva transatto con la CP\_2 [...] una controversia promossa dalla società davanti al Tribunale di Firenze e avente ad oggetto la rettifica dei saldi del conto n. ██████████ alla stessa intestato (€ 245.687,92 per la Parte\_2, € 173.005,23 per la banca con una differenza di € 72.682,69 a credito della Parte\_2 ).

Dall'esame della relativa documentazione (in atti vi era la comparsa di risposta della CP\_2, emergeva senza dubbio che la banca non potesse avere ragioni di credito nei confronti della società al momento della contestata compensazione (avvenuta con addebito del cc ██████████

intestato alla ricorrente/appellante e con accredito del cc [redacted] intestato alla *Parte\_2* ).

La *Parte\_2* non era, quindi, assolutamente in sofferenza verso la *CP\_2* in quanto vantava un "ingente" credito e di conseguenza nessuna compensazione poteva essere operata nei confronti dei garanti *CP\_3* e nei confronti della esponente, che oltretutto non avevano partecipato alla transazione (la *Parte\_4* ha in causa ribadito di non aver mai rivestito la qualità di fideiussore della *Parte\_2* ).

Diversamente la banca non avrebbe corrisposto la somma di € 25.000 alla *Parte\_2* a tacitazione delle proprie pretese.

Andava contestato quanto affermato dalla *CP\_2* a propria difesa sul punto e cioè che la transazione aveva comunque tenuto conto della compensazione effettuata sul c/c intestato alla *Parte\_1* .

A fronte delle argomentate e provate circostanze allegate dall'appellante, che la Corte condivide pienamente, la banca convenuta ha replicato con una comparsa in cui sono stati, invero anche confusamente, una serie di difese irrilevanti, inconsistenti e infondate.

Del tutto irrilevante aver, in primo luogo, posto questione (come peraltro fatto anche dall'appellante) su chi abbia in primo grado sollevato una rituale eccezione sulla sussistenza o meno della fideiussione a favore della soc. *Parte\_2* .

La fideiussione esiste, ma non è certo questo l'oggetto della presente controversia.

Con un secondo argomento la convenuta ha, in sostanza, solo affermato che il primo giudice aveva correttamente ritenuto che l'operazione di compensazione fosse stata legittima, in quanto il conto corrente dell'appellante era cointestato con i figli, garanti della predetta società e pertanto ciascuno dei cointestatari era considerato debitore e creditore in solido con gli altri cointestatari, salvo poi affermare che la presunzione in parola può essere superata come ritenuto dalla giurisprudenza.

Ha poi concluso sul punto prima affermando che i presupposti della compensazione legale disciplinata dagli articoli 1243 e 1853 c.c. risultavano *"quindi presenti"* (che è un argomento inconferente sul punto che si sta trattando) e poi ribadendo, per l'ennesima volta, che *"per effetto della sopra descritta solidarietà attiva, il saldo rientra nella libera disponibilità di tutti i cointestatari"*.

Ciò premesso, va ritenuto che la convenuta nulla di specifico ha argomentato a propria difesa a fronte dei predetti fatti e circostanze poste dall'appellante a fondamento della sua pretesa (in sostanza l'aver dato dimostrazione che la cointestazione del conto corrente era idonea a trasferire ai figli anche la titolarità delle somme depositate).

La giurisprudenza invocata dall'appellante e che va richiamata a regolare il caso, consente di accogliere le domande proposte con il ricorso, risultando in atti provato che i diritti di credito derivanti dal conto corrente

stipulato con la banca spettavano unicamente alla [...] Pt\_1, unica titolare del denaro versato.

Tali diritti potevano essere trasferiti (non per atto unilaterale, ma) soltanto per contratto, ma la missiva inoltrata dalla Parte\_1 all'istituto perché vi fosse cointestazione con i figli tale da consentire loro di operare disgiuntamente sul conto, è da ritenersi un semplice atto unilaterale ricettizio da parte del titolare nei confronti della banca, che, in quanto tale, era non idoneo a trasferire alcun diverso diritto di credito verso i cointestatari a favore della banca.

Anche con riguardo ai fatti e circostanze allegati dalla Parte\_1 col secondo motivo di appello, la banca in comparsa di risposta ha unicamente replicato:

- che il rapporto di conto corrente può essere cointestato a più persone e che in tali casi *"il potere di operare sul conto può essere esercitato disgiuntamente dai contitolari"*; trattasi di allegazioni ovvie, ma all'evidenza, del tutto inconferenti;
- che *"a dimostrazione di ciò"* veniva prodotta un documento *"Autorizzazione permanente di addebito in conto"* del 26.9.2003 a firma della Parte\_4, che avrebbe confermato che la stessa *"operava sul conto cointestato in maniera disgiunta"*; trattasi di allegazione non ben comprensibile e di cui sfugge il significato, a prescindere dall'ammissibilità della produzione in secondo grado; trattasi della disposizione inviata a CP\_6 per l'addebito sul conto corrente della appellante delle somme per

un'utenza (verosimilmente quelle per i consumi di acqua), che non si comprende cos'abbia a che fare con la questione della reale titolarità delle somme depositate sul conto e sull'esistenza di un controcredito da porre in compensazione);

- che in base all'art. 1854 c.c. tra i contestatari *vige il regime di solidarietà, in base al quale gli stessi si considerano debitori e creditori in solido del saldo del conto*"; trattasi di una generica ripetizione, per l'ennesima volta, di un concetto del tutto ovvio e che non è in discussione;
- che al "*solo fine di rendere più chiaro il tutto*", veniva riportato quanto stabilito, sulla base della giurisprudenza della S.C. in materia, dal "*Collegio di coordinamento dell'art. 1243 c.c. n. 2420/2016*" (il provvedimento è citato ma non pare sia stato versato in atti), che in un caso analogo a quello in esame, in cui sulla base di una fideiussione e dell'inadempimento del soggetto garantito, la banca - intimato ritualmente il pagamento al debitore principale ed al garante - aveva poi effettuato la compensazione, ex art. 1243 c.c., del debito garantito con il saldo creditore del rapporto cointestato al garante; trattasi di un'allegazione che, oltre a non rendere più chiaro alcunché, attiene ancora una volta la questione della contestazione e della relativa presunzione di contitolarità anche delle somme, ma non se in base alle risultanze di causa sia stata o meno superata la presunzione medesima.

La Corte ritiene di premettere che "*In relazione alla compensazione tra i saldi, attivi e passivi, di una pluralità di conti correnti eventualmente esistenti tra banca e*

*correntista, si può procedere a compensazione purché vi sia "l'esigibilità dei rispettivi crediti e quindi, la chiusura dei conti o dei rapporti tra banca e cliente"; tanto che "sembra ... indiscutibile che la compensazione esiga almeno che il saldo attivo o passivo di un conto risulti esigibile" (v. sent. Corte Cass. n.2801/2009 - Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, la quale aveva ritenuto operante compensazione, senza accertare se, al momento dell'esazione del passivo esibito da un conto, quello in cui eseguire l'annotazione fosse ancora in corso e se, al momento della chiusura del secondo, il primo esibisse un passivo esigibile o meno perché coperto da apertura di credito).*

Dalle risultanze di causa non vi è alcuna prova dell'esistenza, all'atto della compensazione, dell'esistenza di un credito della CP\_2 certo, liquido ed esigibile nei confronti della garantita, con la quale era in corso un contenzioso conclusosi peraltro con una transazione sulla base della quale alla predetta garantita soc. Parte\_2

[...] sono stati riconosciuti dovuti importi - a dimostrazione della mancanza di certezza e anche di liquidità del credito della CP\_2 v. comparsa di risposta ad atto di citazione della società nei confronti della banca (doc. n. 7 atti di primo grado difesa Parte\_1 ) e transazione 16.2.2016 (doc. n. 8 atti di primo grado difesa Parte\_1 ; del tutto inconsistente la difesa della convenuta che ha contestato la produzione in giudizio dell'atto di transazione, per essere nello stesso stata apposta una clausola di riservatezza e incomprensibile cos'intenda la banca nell'affermare che la transazione aveva tenuto conto dell'operazione di compensazione qui

contestata (leggendo il testo dell'accordo, che peraltro non ha riguardato né la *Parte\_1* e né i figli, ma solo la s.r.l., non emerge alcun elemento che possa fondare l'affermazione).

La somma va quindi ritenuta indebitamente prelevata dalla *CP\_2* dal conto della *Parte\_1* in violazione degli obblighi contrattuali - e comunque illegittimamente configurandosi eventualmente anche illecito aquiliano - andrà pertanto restituita alla correntista titolare, maggiorata di rivalutazione e interessi legali a decorrere dalla domanda.

-

**In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.**

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi e i medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore tra 5.200,00 e 26.000,00 euro, oltre che esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.

PQM

Definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto e in riforma dell'impugnata sentenza num. [REDACTED] emessa *inter partes* dal Tribunale di Firenze, pubbl. il g. 27.5.2020:

- **CONDANNA** la convenuta *CP\_2* a restituire all'appellante *Parte\_1* per le causali di cui in parte motiva la somma di Euro 21.824,48, oltre

rivalutazione ed interessi legali a decorrere dalla domanda.

- **CONDANNA** la convenuta **CP\_2** a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida:

- quanto al primo grado, in complessivi Euro [REDACTED] per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- quanto al grado di appello, in complessivi Euro [REDACTED] per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 4.7.2023.

Il Presidente rel.

G. Sgambati

*Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.*